

CONVENZIONE

TRA

Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

E

per la sperimentazione di un modello d'offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti Asili Nido, Micronido pubblici e privati e alle Sezioni primavera della scuola dell'infanzia ai sensi della DGR n. 2426 del 11.11.2019 "Determinazioni in merito alla sperimentazione di n modello d'offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido, micronidi pubblici e privati e sezioni primavera della scuola dell'infanzia, in attuazione della DGR n.1682/2019"

In datatra l' **Agenzia di Tutela della Salute di Pavia** (di seguito per brevità ATS) con sede a Pavia Viale Indipendenza n. 3 Codice Fiscale e Partita IVA n. 02613260187, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Mara Azzi nata a Viadana in data 8/06/59, domiciliata per la carica presso la sede ATS,

e

l'Ente Erogatore qualificato _____ (di seguito per brevità denominato "Ente"), con sede legale in _____ via _____ n. ____ con sede operativa in _____ via _____ n. ____ Codice Fiscale/partita IVA _____ già iscritto nella sezione "_ e/o _" dell'elenco 2019/2020 degli Enti Erogatori qualificati per l'erogazione degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, nella persona del suo legale rappresentante _____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n. _____, abilitato alla sottoscrizione del presente atto,

PRESO ATTO che, per la sperimentazione in premessa, L'Ente Erogatore qualificato è disponibile a partecipare per l'attuazione di interventi rivolti a:

- bambini con disabilità visiva
- bambini con disabilità uditiva
- bambini con disabilità uditiva e visiva

e per il seguente territorio dell'ATS.....(indicare se a totale o parziale copertura dell'ATS con indicazione degli ambiti coperti)

VISTO

l'atto n. ____ del _____ dell' ATS con cui è stato approvato l'elenco degli Enti Erogatori qualificati per l'attuazione della sperimentazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Attuazione degli interventi relativi alla sperimentazione di un modello d'offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti Asili Nido, Micronido pubblici e privati e le Sezioni primavera della scuola dell'infanzia

ART. 2 – DURATA

La convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per il periodo massimo di due anni, in ragione della durata della sperimentazione, fatta salva la possibilità di proroga previo accordo scritto tra le parti

ART. 3 – REQUISITI DELL'ENTE

L'Ente dichiara di possedere tutti i requisiti dichiarati e valutati in fase di domanda di ammissione all'elenco.

ART. 4 - RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'ATS individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione la dott.ssa Loredana Niutta cui l'Ente si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

L'Ente individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il/la Sig./Sig.ra _____ cui l'ATS si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Ente si impegna a:

- concordare con il destinatario il percorso e definire e sottoscrivere il Piano individuale con la famiglia e con il referente dell'Asilo Nido/ Micronido pubblico e privato/ Sezione primavera della scuola dell'infanzia;
- impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità (secondo i requisiti indicati nell'avviso) utili alla corretta gestione dell'attività ed in misura adeguata;
- applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e di categoria e condizioni economiche e normative integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- richiedere all'ATS l'approvazione dei Piani Individuali;
- rendicontare all'ATS le attività relative all'attuazione dei Piani Individuali dei bambini con disabilità sensoriale inseriti negli Asili Nido, Micronidi pubblici e privati e nelle Sezioni primavera della Scuola dell'infanzia, secondo le indicazioni regionali;
- trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

- seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dalle DDGR pertinenti e atti successivi.

L'Ente inoltre è obbligato a:

- non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici per i medesimi interventi previsti dalla sperimentazione;
- restituire entro 60 giorni:
 - o eventuali somme indebitamente percepite, qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione del Piano individuale;
 - o restituire entro 60 giorni eventuali somme percepite in più a seguito di interruzione del servizio a vario titolo.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ATS

L'ATS si impegna a:

- validare il Piano Individuale dei bambini con disabilità sensoriale frequentanti Asili Nido o Micronidi, pubblici e privati o Sezioni primavera della Scuola dell'infanzia, redatto dall'Ente Erogatore qualificato;
- riconoscere per lo svolgimento degli interventi della sperimentazione, oggetto della presente convenzione, i corrispondenti valori come da Piano Individuale, previa verifica della documentazione attestante l'avvenuta corretta esecuzione del servizio e la spesa sostenuta, entro 60 giorni
- effettuare il pagamento, secondo le scadenze previste nelle Linee Operative, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica o della nota di addebito per coloro che non hanno la partita IVA.
- a versare all'Ente gli interessi di legge, in caso di ritardi nei pagamenti non giustificati da inadempimenti da parte dell'Ente Erogatore qualificato nella presentazione della documentazione necessaria per la verifica

ART. 7 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ATS potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare i risultati raggiunti ed il mantenimento dei requisiti dichiarati dall'Ente.

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/18, l'ATS e l'Ente Erogatore qualificato sono responsabili del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/18 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a grave inadempimento.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Pavia.

ART. 11 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è esente da imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art 27 bis della tabella allegata al DPR 642/1972.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso.

ART. 12 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

Per l'ATS di.....

Il Direttore Generale: _____

Per l'Ente _____

Il Legale Rappresentante: _____